

Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n° 275 del 8/3/99

VISTO l'art. 40 del Decreto Interministeriale n° 44 del 1 /2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO in particolare l'art. 33, comma 2°, del Decreto Interministeriale n° 44 del 1/2/2001, con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO l'art.7, comma 6, del D.L.vo 30/03/2001, n.165, così come integrato dall'art.32 del D.L. 04/07/2006, n.223, convertito dalla legge 04/08/2006, n.248 e dall'art.3, comma 76 della Legge 24/12/2007, n.244, modificato dall'art.46 del testo coordinato del decreto legge 25 giugno 2008, n.112;

VISTO l'art. 10 del T.U. n° 297 del 16/4/94;

VISTI il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica

VISTO il Regolamento d'Istituto

EMANA

il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento d'istituto

Art.1 – Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.40 del D.I. n.44 del 1/2/2001, le modalità ed i criteri per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione delle attività e dei progetti per l'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa, anche al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento come definito dall'art.7, comma 6, del D.L.vo 30/03/2001, n.165, come integrato dall'art.32 del D.L. 04/07/2006, n.223, convertito dalla legge 04/08/2006, n.248 e dall'art.3, comma 76 della L.24/12/2007, n.244, e modificato dall'art.46 del testo coordinato del decreto legge 25 giugno 2008, n.112.

Art.2 – Limitazioni alla stipula di contratti

I contratti o gli incarichi con collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art.32, comma 4, del D.I. n.44/2001 soltanto per prestazioni ed attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza con altri impegni di lavoro
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna

Art.3– Requisiti professionali – Individuazione delle professionalità e Avvisi di selezione

Per ciascuna attività o progetto inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa per lo svolgimento delle quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di collaboratori esterni, il Dirigente Scolastico stabilisce i requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché l’eventuale esperienza maturata che i collaboratori devono possedere, in conformità a quanto stabilito dall’art.3, comma 76, della L. n.244/2007 che prevede per i collaboratori “ particolare e comprovata specializzazione universitaria”: possesso di laurea magistrale o del titolo equivalente, attinente l’oggetto dell’incarico. E’ consentito il possesso della laurea triennale solo se integrati da percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, finalizzati alla specializzazione richiesta.

Si valuteranno, quindi, in relazione alle esigenze:

- Titolo di studio;
- Curriculum del candidato con:
 - o Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
 - o Esperienze metodologico-didattiche;
 - o Attività di Libera professione nel settore;
 - o Corsi di Formazione/Aggiornamento;
 - o Pubblicazioni e altri titolo;
 - o Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

All’inizio dell’anno scolastico, o quando se ne rilevi la necessità, il Dirigente Scolastico, sulla base del Piano dell’Offerta Formativa e dei Progetti del Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali debbano essere stipulati contratti con collaboratori esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all’albo pretorio dell’Istituto sul proprio sito Web.

Gli avvisi dovranno indicare:

- a) definizione circostanziata dell’oggetto dell’incarico
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione
- c) durata dell’incarico
- d) luogo dell’incarico e modalità di realizzazione del medesimo
- e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- f) indicazioni della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento

Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

In ogni caso per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea
- b) godere dei diritti civili e politici
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta

Art.4 – Procedura comparativa

La selezione dei contraenti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico.

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ad uno dei seguenti criteri:

- Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- Congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- Qualità metodologica che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- Convenienza in termini di costo-beneficio;
- Coerenza con le disponibilità finanziarie e le esigenze organizzative;
- Esperienze pregresse di collaborazione con l'Istituto valutate positivamente;
- Convenienza dell'offerta, soddisfatte le condizioni precedenti.

Per gli incarichi riguardanti attività e progetti di durata superiore a tre mesi, il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

I dipendenti di altre scuole con i quali può essere instaurato un rapporto di collaborazione plurima prevista dalle norme contrattuali del comparto scuola hanno la precedenza nell'individuazione rispetto ad altri esperti.

Art.5 – Esclusioni

Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolga in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art.53 del D.L.vo n.165 del 2001.

Art.6 – Durata del contratto e determinazione del compenso

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

Il Dirigente scolastico determina il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti o incarichi in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e della qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato.

Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione

Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

Di norma, il corrispettivo non potrà essere superiore alla misura del compenso orario lordo tabellare spettante al personale docente statale per prestazioni aggiuntive.

In casi particolari, di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere all'esperto esterno in deroga a quanto previsto dal comma precedente comunque inferiore all'importo orario di € 100,00 (cento). Dovrà essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Istituto.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita nota di credito, con assolvimento dell'imposta di bollo e correlata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Dirigente responsabile, dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.

La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione, in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico e comunque entro 30 giorni dal termine del contratto.

Art.7 – Conferimento incarico/stipula del contratto

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con propria determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, al conferimento di incarico con i dipendenti di altre scuole o alla stipula del contratto con gli altri esperti esterni.

Nell'incarico o contratto devono essere specificati:

- L'oggetto della prestazione
- I termini di inizio e conclusione della prestazione
- Il corrispettivo della prestazione
- Le modalità di pagamento del corrispettivo, il trattamento fiscale e previdenziale.
- Eventuali sospensioni della prestazione
- Le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.
- Le modalità di verifica dell'attività.

La natura giuridica del rapporto che si instaura con il contratto è quello di rapporto privatistico. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt.2222 e seguenti e 2230 e seguenti del codice civile.

I contratti di cui al presente regolamento si riferiscono a prestazioni di "Lavoro a progetto" o di "Lavoro occasionale" secondo la normativa in vigore; sono assoggettate al corrispondente regime fiscale e previdenziale e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

Art. 8 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Il Dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente Scolastico può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art.9 – Autorizzazione dipendenti pubblici

Ai fini del conferimento degli incarichi e alla stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art.53 del D.L.vo 30/03/2001, n.165.

Art.10 – Pubblicità ed efficacia

Dell'avviso di cui all'art.3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'Istituto e attraverso mezzi di comunicazione.

Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'art.32, comma 18, della Legge n.244 del 2007:

"I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.L.vo 30 marzo 2001,n.165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante".

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 13/02/2014 con delibera n. 21

***F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Giofrè***